

OTTAVO CONGRESSO NAZIONALE  
DELL'ASSOCIAZIONE  
FUNZIONARI DIRETTIVI PENITENZIARI (\*)

*Relazione di base*

LA PENA DETENTIVA TRA SLANCI RIFORMISTICI E INVOLUZIONE  
DELLA PRASSI

Gli operatori penitenziari avevano concordemente salutato la riforma del '75 come una storica conquista di quelle « ascendenze illuministiche » che fanno giustamente guardare alla pena come ad un civile strumento di adeguata difesa dei beni e dei valori.

Sembrava in sostanza avviato un processo di revisione critica della Istituzione e delle sue finalità: i principi imposti dalla riforma, mentre sancivano il superamento delle impostazioni ideologiche tradizionali, affermavano, ben al di là della mera enunciazione, la volontà di realizzare un'alternativa al carcere come una realtà chiusa e segregante, avulsa dal sociale.

In questa fase la direzione delle scelte politiche operate in relazione al significato ed alla funzione stessa della pena sembravano misurare una reale disponibilità a modificare nella sostanza gli orientamenti dell'intero sistema penitenziario. Esso rappresenta, infatti, il frutto di quelle matrici ideologiche culturali e politiche che determinano gli stessi orientamenti del sistema sociale, e trovano quindi il punto di riferimento più palese nel carcere; il carcere finisce per rappresentare nel suo modo

---

(\*) Si è tenuto il 22 e 23 aprile 1982 in Roma l'ottavo Congresso Nazionale dell'Associazione Funzionari direttivi penitenziari, che ha avuto per oggetto precipuo l'analisi dello stato di attuazione della riforma penitenziaria. Riteniamo utile pubblicare la Relazione di base, preparata da un gruppo di lavoro dell'ANFDAP, l'intervento tenuto dal Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria Ugo SISTI e un commento alla relazione del neo segretario dell'ANFDAP Ispettore Generale IGNAZIO STURNIOLO.

di essere la sintesi fisica di spinte in continua contrapposizione, la realtà in cui più vistosamente si sostanziano e si risolvono gli equilibri precari di un eterno gioco di forze, in definitiva la puntualizzazione storica del momento politico.

Tuttavia il messaggio emergente dall'impostazione di un preciso rapporto tra carcere e società metteva in crisi l'esistenza della stessa istituzione, minando seriamente i suoi punti di ancoraggio a quegli schemi rigidamente prefissati di esclusione e di etichettamento che avevano fino a quel momento rappresentato la funzione dichiarata del carcere.

Un limite alla volontà di applicazione della riforma come alternativa concreta alla pena retributiva è in fondo ravvisabile in quel rifiuto più o meno cosciente di mettere in discussione, con il carcere, la certezza della esistenza del diverso e la necessità di una sua separazione dal contesto sociale.

Con la riforma, tale separazione si è decisamente proposta a fini rieducativi; non più quindi momento statico in una emarginazione punitiva, fine a se stessa, bensì punto di partenza di una reintegrazione totale del reo in quell'ambiente sociale che lo aveva escluso.

In questa prospettiva il concetto di rieducazione che permea di se tutta la legge di riforma, mentre risponde ideologicamente ad una visione progressista della funzione della pena si pone, in realtà, come perno di un meccanismo suscettibile di produrre interpretazioni di comodo di quella stessa funzione.

La rieducazione infatti qualora non sia interpretata come sintesi di un processo evolutivo che ha nel carcere solo il suo momento di avvio costruttivo, rischia di incentrarsi nel carcere risolvendo così in una contraddizione senza speranza la buona volontà dei principi normativi. Infatti, per evidenti ragioni, nessun tentativo di risocializzazione può essere condotto in un ambiente segregato ed eminentemente asocializzante qual è quello carcerario.

L'aspetto perverso di una tale situazione sarebbe dunque l'esaltazione di un carcere « rieducativo » che riproponga in termini mistificatori la volontà di mantenere ben ferma la primitiva funzione retributiva dell'esecuzione penale; ma, a ben vedere, questa possibilità è esclusa dalla stessa legge di riforma che postula un discorso di progressione nel trattamento, nel cui ambito il lavoro all'esterno e le misure alternative rappresentano un raccordo concreto tra la vita detentiva e quella libera.

In questo senso esse si pongono come termine di riferimento dell'impegno dell'individuo ad una reale risocializzazione, e nello stesso tempo rappresentano il collaudo del livello di maturazione conseguito durante lo stato detentivo e l'elemento propulsivo per un effettivo reinserimento; tuttavia la difficoltà di superare i condizionamenti storici e culturali che pesano, a livello profondo, sul concetto stesso della pena, ha enormemente frenato il legislatore nell'impostare un discorso sul trattamento con modalità logiche e consequenziali, sicché nel dettato legislativo si riscontrano rilevanti scollamenti tra regime detentivo e misure alternative ed anche all'interno delle misure alternative stesse, che non hanno alcuna caratteristica sostanziale di integrazione progressiva.

Così, mentre, sia pure con alcune limitazioni, è possibile in base alle risultanze dell'osservazione e del trattamento passare da un regime detentivo ad altro parzialmente detentivo, non è prevista alcuna procedura per commutare il regime di semilibertà in affidamento al servizio sociale, considerati i diversi presupposti obiettivi da cui hanno origine.

Infine, la mancata previsione legislativa di uno strumento giurisdizionale che consenta la cessazione dell'esecuzione penale al momento in cui si possa ragionevolmente presumere inutile o addirittura dannosa la sua prosecuzione, rischia di neutralizzare l'intero operato della istituzione penitenziaria.

Quindi, per ottimi che siano stati gli esiti di risocializzazione conseguiti durante il periodo di semilibertà, ed in contrasto con il diritto al trattamento progressivo garantito dal legislatore ad ogni detenuto, molto spesso il regime di semilibertà è destinato a trascinarsi per anni senza alcuno sbocco logico.

Né, alla luce dell'esperienza di questi ultimi anni, può accogliersi l'obiezione di chi veda una soluzione a tale grave problema negli strumenti tradizionali della grazia o della liberazione condizionale.

È con amarezza, infatti, che si deve riscontrare quanto poco del messaggio lanciato dalla riforma, sia stato recepito dagli organi preposti alla concessione di tali benefici; la completa assenza di sintonia di questi organi con gli operatori penitenziari è tanto marcata da aver consentito di ignorare anche le proposte di grazia e liberazione condizionale avanzate, con ampie motivazioni, dai consigli di disciplina degli istituti.

Va ancora debitamente considerato come uno degli obiettivi più qualificanti della riforma penitenziaria sia quello della apertura del carcere alla comunità esterna e del contributo che questa è tenuta a fornire.

Il più ampio coinvolgimento della comunità esterna alla gestione dell'esecuzione penale, infatti, è previsto dal legislatore per la piena realizzazione dell'opera rieducativa proprio in considerazione del fatto che, per ricomporre il binomio individuo-società, infranto dal fenomeno deviante, è indispensabile rinforzare modelli relazionali adeguati allo scopo.

Una esecuzione penale come quella delineata nel nuovo ordinamento penitenziario ben poteva essere considerata una valida piattaforma su cui poggiare la convivenza e, nel tempo stesso, una occasione, pur se « negativa » offerta al deviante per recuperare validi parametri di comportamento sociale.

Anche se l'Italia, a lume d'esperienza, è da considerare uno strano paese, in cui si plaude alle novazioni ma si subisce, al tempo stesso, il condizionamento della tradizione, dal '75 a quasi l'intero '77, tutto faceva presumere che non vi fosse alcun pericolo per il ritorno d'un neoclassicismo penale anche in *executivis*; non sembrava possibile infatti che l'intero contenuto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione potesse correre il serio rischio di avere, come risonanza, una riforma penitenziaria che rappresentasse solo una realtà normativa ma non effettuale.

Il motivo di soddisfazione da parte del personale direttivo penitenziario di gestire finalmente una riforma che avesse come centrale direttrice la pena rieducativa era duplice: da una parte, si prendeva atto che l'istituzione penitenziaria era stata sicuramente proiettata nella vita della intera comunità, quale componente di rilievo di quella politica criminale « post delictum » cui debbono necessariamente partecipare sia i singoli che le pubbliche amministrazioni, dall'altra, si registrava l'allentamento di quella dolorosa scissione interiore che ha sempre visto il direttore lacerato fra esigenze custodialistiche e pretese risocializzanti.

Va ben considerato, però, che la riforma, pur preceduta da un intenso fermento dottrinale, da vari disegni di legge e dai vari dibattiti parlamentari protrattisi per oltre un decennio, fu varata quasi in sordina; essa si calava in una realtà di strutture assolutamente impreparata a sostenerne l'impegnativa portata.

È vero che, trattandosi di una vera e propria legge di riforma, non poteva limitarsi ad interpretare e coordinare la struttura penitenziaria quale essa si presentava, ma doveva, per definizione, porre in essere un meccanismo che mirasse a trasformarla dal punto di vista morfologico, organizzativo e strutturale; è anche vero, tuttavia, che il settore penitenziario è caratterizzato da una tale carica di esasperazione e di potenzialità di violenza che, probabilmente, sarebbe stato opportuno predisporre un terreno più preparato a recepire la carica innovativa.

Ciò nonostante, superata la primissima fase di disorientamento, l'entusiasmo degli operatori, adeguatamente supportato a direttive centrali, riuscì a superare le innumerevoli difficoltà che ostacolavano la realizzazione dei nuovi contenuti ad un punto tale che, paradossalmente, oggi possiamo affermare che il faticoso decollo della riforma penitenziaria può essere considerato il suo periodo aureo.

Va anche rilevato che l'entusiasmo iniziale non trascinò solo gli operatori penitenziari *stricto sensu* ma coinvolse globalmente tutti coloro che erano professionalmente impegnati nel campo dell'esecuzione penale; così anche il nuovo magistrato di sorveglianza, riconoscendo nella riforma penitenziaria una rilevante funzione di traino della intera legislazione penale e consapevole, quindi, di essere impegnato nella costruzione di una nuova strategia di intervento penale, affrontò con impegno la difficile gestione dei nuovi istituti quali le misure alternative ed i permessi.

Dapprima timidamente poi con speditezza e con crescente convinzione, il magistrato di sorveglianza si è calato nella realtà penitenziaria ed ha usato i poteri attribuitigli per concedere « permessi » di uscita dal carcere, per ridurre la pena e per commutare la pena detentiva in altra non detentiva o solo parzialmente detentiva.

A ben vedere l'attività del magistrato di sorveglianza si esplica, in ultima analisi, in danno del giudicato, di questo evanescente simbolo di giustizia che sembra configurato in modo tale da rispondere ad una esigenza di « certezza del diritto », ma che rappresenta, in realtà, uno strumento di difesa di categoria tale da definire tassativamente le vicende umane e da giustificare, quindi, un assoluto disinteresse nei confronti della fase dell'esecuzione penale.

La riforma penitenziaria apriva la strada ad un nuovo modo di rendere giustizia, assai più vicino ad una reale valutazione del fatto-reato; questa innovazione fu percepita da molti come un fatto rivoluzionario e non mancò di creare, tra la Magistratura di sorveglianza e quella insediata nel ruolo giudicante tradizionale, motivi di contrasto così accesi da contribuire, nel volgere di pochi anni, alla regressione della attuazione della riforma penitenziaria.

Se passiamo, infatti, a tentare di esaminare l'andamento degli istituti che fanno capo alla Magistratura di sorveglianza, rileviamo anzitutto che esiste una certa difficoltà ad acquisire dati certi.

Non si comprende, pertanto, la scarsa attenzione prestata alla rilevazione di un fenomeno, quale quello dei permessi e delle misure alternative, che potrebbe essere di marcata significatività nella valutazione del nuovo sistema penitenziario.

Comunque, esaminando i pochi dati a disposizione, vediamo che nel biennio '77-'78 sono stati concessi, complessivamente, 35.970 permessi e che si è registrato un mancato rientro valutabile complessivamente nell'ordine del 2 %.

Non era questo un evento che potesse allarmare l'opinione pubblica, soprattutto considerando che la quasi totalità dei mancati rientri riguardava detenuti con una scadenza-pena assai prossima.

Un'accesa campagna di stampa, invece, fu condotta in quei tempi; senza valutare in alcun modo gli effetti positivi che l'istituto dei permessi (con il suo potenziale di elemento determinante per il mantenimento dei contatti familiari e sociali) stava apportando non solo all'istituzione penitenziaria ma, di riflesso, all'intera società, fu deciso, a livello legislativo, di modificare la normativa in modo tale da non consentire più che il « permesso » potesse essere usato, anche, come strumento di trattamento.

Successivamente a questa restrizione, operata nel luglio '77, la normativa sui permessi è rimasta inalterata; non ugualmente è avvenuto per la prassi interpretativa ed operativa: nel periodo agosto-dicembre '77, infatti, sono stati concessi 2.327 permessi, mentre, nello stesso periodo del '78 ne sono stati concessi solo 1.109; si registra, quindi, un decremento del 53 %, che non è certo riconducibile alla normativa.

D'altra parte è interessante notare come spesso le restrizioni operate non raggiungano gli scopi che si prefiggono. Possiamo portare ad esempio proprio la modifica legislativa di cui parliamo; essa, infatti, pur incidendo in maniera rilevante, come già detto, sulla concessione dei permessi, non ha influito che in maniera del tutto irrilevante sui mancati rientri. Questi, mentre prima della modifica restrittiva, erano nell'ordine di circa il 3 %, dopo la stessa si sono attestati nell'ordine di circa il 2 % nonostante il sensibile decremento nella concessione dei permessi, che, come sopra rilevato, non è presumibile ricondurre alla sola normativa.

Quanto alle misure alternative, mentre dall'agosto '76 all'aprile '79 sono state concesse una media annua di 4.350 semilibertà e di 1.400 affidamenti al servizio sociale, nell'anno successivo (maggio '79-aprile '80), ne sono state concesse rispettivamente solo 3.562 e 905.

Come valutare questi dati?

Tenuto conto che i provvedimenti di revoca, intervenuti a qualunque titolo, sono stati nell'ordine del 6 % si dovrebbe propendere per una valutazione assolutamente positiva.

Ritenendo, infatti, che sul semilibero e sull'affidato vengono effettuati controlli senz'altro maggiori di quelli esercitati sugli altri cittadini, considerare che il 94 % di essi non è incappato nelle maglie della legge penale dovrebbe entusiasmare.

Ma non è stato così: il continuo decremento della concessione sia dei permessi che delle misure alternative dimostra chiaramente una costante involuzione operativa della Magistratura di sorveglianza.

Senz'altro a questa involuzione ha contribuito il conflitto che, come abbiamo già rilevato, è esploso tra la Magistratura di sorveglianza e quella tradizionale, tuttavia è lecito supporre che un altro rilevante contributo sia stato offerto dal mutamento degli umori politici nei confronti dell'universo penitenziario.

Se poi, abbandonando il campo d'azione della Magistratura di sorveglianza, vogliamo esaminare quello più propriamente penitenziario, quale si manifesta nelle modalità di vita all'interno degli istituti, allora il quadro complessivo diviene ancor più allarmante.

In tal senso appare di somma importanza valutare attentamente le disposizioni impartite con circolare. Infatti, poiché

per definizione le circolari ministeriali hanno la funzione di interpretare, ove occorra, la norma, di regolamentare gli spazi non definiti tassativamente dal legislatore, ed infine di stabilire quei criteri operativi indispensabili per uniformare e rendere attuabile il dettato legislativo, una loro lettura in chiave critica rivela gli orientamenti e gli atteggiamenti dell'organo centrale esecutivo.

Una veloce e sommaria « analisi del contenuto » degli argomenti delle disposizioni impartite con circolare mostra con chiarezza un'attenzione via via crescente per il settore della sicurezza ed una correlata diminuzione di interesse nei confronti di tutte le tematiche del trattamento.

A conforto di questa osservazione può essere sufficiente rilevare che, nei primi tre mesi dell'82 sono state emanate 6 circolari relative alla sicurezza ed una sola per regolamentare quell'attività rieducativa che seguita ad essere contrabbandata come lo scopo primario dell'istituzione penitenziaria.

In primo luogo si nota che « la sicurezza negli istituti » è divenuta l'oggetto generale e generalizzato di quasi tutte le disposizioni emanate, indipendentemente dal loro contenuto, che riguarda, invece, i più vari argomenti. La regolamentazione di quelle modalità di vita interna degli istituti che si ripercuotono in maniera determinante sulle stesse possibilità di efficacia del trattamento sta subendo una graduale ma decisa involuzione.

Ad esempio, ritenendo che i colloqui del detenuto rappresentino un momento di riappropriazione di quei valori affettivi che sono alla base di un concreto reinserimento, dobbiamo riscontrare che esistono progressive restrizioni che comportano una limitazione dell'effetto benefico del colloquio, al di là delle realistiche esigenze di sicurezza nei singoli istituti.

Infatti, se fino ad ora è stato consentito, nelle case di reclusione, di far effettuare i colloqui in ambienti non spersonalizzanti, recentissime disposizioni impongono indiscriminatamente l'adozione di strutture ispirate a criteri di sicurezza, che eliminano quelle differenze rispettose delle esigenze di trattamento.

La stessa involuzione è rilevabile in altri settori quali quello relativo alla ricezione dei pacchi ed all'acquisto dei generi di sopravvitto, in cui il criterio delle limitazioni si va dichiaratamente spostando da preoccupazioni enunciate a favore della salute e del benessere del detenuto ad obiettivi di mera sicurezza.



Infine non possiamo fare a meno di considerare la portata delle ultime disposizioni relative al c.d. « problema delle stoviglie ».

L'Amministrazione esce allo scoperto nella sua politica di generalizzazione indifferenziata, indirizzata esclusivamente alla finalità della sicurezza prevedendo per detenuti comuni e differenziati l'adozione dei particolari tipi di stoviglie già in uso negli istituti a maggior indice di sicurezza.

Tralasciando la portata spersonalizzante di disposizioni di tal genere, si osserva come, ben lungi dal risolvere il problema della violenza interna, esse siano in realtà suscettibili di porsi come stimolo a pericolosi meccanismi reattivi.

Evidentemente il concetto della pericolosità sta assumendo connotazioni tali da coinvolgere l'intero universo penitenziario in modo che paradossalmente stanno venendo meno quegli stessi presupposti che sorreggono l'ipotesi della differenziazione.

È vero che all'interno della logica involutiva ha giocato un preciso ruolo provocatorio il grave accentuarsi del fenomeno della criminalità organizzata.

Tuttavia la reazione politica di doverosa neutralizzazione delle incidenze destabilizzanti ha pericolosamente ristretto gli spazi di una politica penale veramente incisiva delle cause della criminalità, fino ad assorbirli nell'affermazione di una politica di difesa dell'ordine pubblico che rischia di non avere serie prospettive di sostituzione evolutiva.

In realtà, ad una politica sociale più attenta al mantenimento dell'ordine pubblico che alla rimozione delle cause del suo turbamento si adegua in assoluta coerenza una politica penitenziaria che abbandona i suoi propositi di recupero del reo alle strumentazioni di chi, di quei propositi, ha interesse a mantenere la connotazione formale ed invece ridefinisce i suoi obiettivi in termini di sconcertante dispregio di ogni volontà riformatrice.

In quest'ottica l'ordine e la sicurezza degli istituti, ben lungi dall'assumere il significato di organizzazione di condizioni tese ad assicurare l'ordinato svolgersi dell'ipotesi rieducativa, diventano il perno fondamentale intorno al quale si irrigidiscono elementi di mortificante riflusso.

È vero che la sicurezza, l'ordine e la disciplina rappresentano, in modo scontato, la soluzione più comoda, facile e tale da costituire una risposta apparentemente adeguata, ma andreb-

be ben considerato che la enfattizzazione della sicurezza rischia di concretizzare un rifiuto programmatico delle stesse attività di trattamento nella misura in cui lo svolgimento di queste viene vissuto come incompatibile con il soddisfacimento di quella.

Le risorse disponibili vengono così dirottate nell'alveo di una sicurezza che rischia di divenire sempre di più repressione indiscriminata.

La stessa linea di demarcazione che regge l'ipotesi della differenziazione si assottiglia nel nome di un comodo alibi che maschera in realtà l'incapacità del sistema ad assolvere la sua funzione.

Una certa differenziazione degli istituti di pena può essere ragionevolmente sostenuta sia in relazione alle diverse esigenze di trattamento, sia in relazione a quei requisiti di « sicurezza » che, in definitiva, è intrinseca alla funzione stessa della struttura penitenziaria.

Occorre dunque rendere operante tale differenziazione attraverso una graduazione dei criteri di sicurezza che consenta di disporre anche di istituti nei quali siano privilegiate concretamente tutte quelle strutture organizzative finalizzate alla realizzazione della funzione principe dell'istituzione.

In tal senso quasi tutti gli ordinamenti penali contemporanei hanno operato precise scelte, creando strutture penitenziarie adeguate ai diversi livelli di « sicurezza interna » e di « sicurezza esterna »; in ogni caso, e senza entrare nel merito, va opportunamente rilevato che si tratta, comunque, di scelte « legali », nel senso che sono state assunte dichiaratamente e senza reticenze a livello legislativo.

Parimenti molte legislazioni stabiliscono i criteri di assegnazione nei vari istituti e, attesa la difficoltà di valutare gli indici di « pericolosità » di un individuo attribuiscono il compito di decidere le assegnazioni ad opportune commissioni in cui, accanto agli operatori penitenziari, è presente anche un garante giurisdizionale.

Il legislatore italiano, invece, nel proiettare idealmente l'ordinamento penitenziario verso la risocializzazione del deviante, ha volutamente evitato di affrontare e definire tutto ciò che si ponesse in antitesi con quell'ideologia del trattamento che vuol rappresentare il costante parametro di riferimento dell'esecuzione penale; tale posizione, sostanzialmente utopistica, soste-

nuta forse dal disagio di avallare altrimenti scelte formalmente antidemocratiche, ha finito poi col causare innumerevoli difficoltà a livello di esecuzione.

Inevitabilmente i vuoti legislativi sono stati colmati da disposizioni ministeriali che risultano confuse, disarticolate e si ripropongono come una risposta emotiva ad accadimenti sempre negativi, spesso eclatanti, e che sostanzialmente non riflettono una serena progettazione di politica penitenziaria.

È anche vero, probabilmente, che alcune decisioni vengono assunte sotto la pressione delle forze emergenti dagli scontri che travagliano quotidianamente la nostra scena politica; questa considerazione, tuttavia, lungi dal costituire una giustificazione, pone drammaticamente in luce il pericolo di una esecuzione penale che si ponga come emanazione diretta dell'incostante dettato politico, non filtrato da necessarie valutazioni professionali.

Esemplare, in tal senso, appare la « storia » degli istituti di massima sicurezza; è vero che nel corpo dell'ordinamento penitenziario balena qua e là il concetto di un assetto differenziato degli istituti penitenziari, operato in relazione a criteri di sicurezza, ma è anche vero che mancano concreti riferimenti organizzativi, ed in particolare non viene determinato in alcun modo l'ambito di liceità di quelle « restrizioni » (art. 1, 3° comma) che, pure se necessarie per mantenere l'ordine e la disciplina, finiscono inevitabilmente « col determinare una ulteriore compressione della sfera della libertà personale ed, eventualmente col rendere impraticabili le stesse tecniche ordinarie di trattamento ».

Ed è questa lacuna *in primis* che deve essere urgentemente colmata a livello legislativo; va ribadito infatti, come già rilevato da fonti autorevoli, che un carcere di massima sicurezza deve essere prima di tutto un « carcere di massima legalità ».

La costituzione ufficiale degli istituti di massima sicurezza può farsi risalire a quel decreto ministeriale del 4 maggio 1977 con cui veniva delegata alle forze di polizia, « in via temporanea ed eccezionale », la sicurezza esterna di alcuni « istituti penitenziari di precipuo interesse ai fini della sicurezza ».

Se pure, come si è visto, tale decisione era giustificata da una generale esigenza di sicurezza e da una serie di circostanze che avevano grandemente allarmato l'opinione pubblica (attività terroristiche, violenze effettuate all'interno del carcere, col-

legamenti costanti tra delinquenti detenuti e delinquenti liberi, evasioni, ecc.) e, se pure, la costituzione degli istituti di massima sicurezza fu presentata come il prezzo da pagare per consentire una concreta realizzazione della riforma penitenziaria in tutti gli altri istituti, va comunque rilevato come, in assenza di precise disposizioni legislative, il potere esecutivo abbia affrontato il problema con una serie di disposizioni affrettate, disarticolate e spesso ambigue.

Anzitutto va debitamente considerato che, nella generale carenza di strutture, si è deciso di adibire ad istituti di massima sicurezza quelle poche strutture che avrebbero potuto consentire la realizzazione delle attività di trattamento: questa scelta non può che essere considerata sintomatica di una precisa valutazione e di precisi criteri di priorità.

In secondo luogo va rilevato come, a distanza di quasi 5 anni, non siano ancora state concordate costanti modalità operative atte a garantire un adeguato livello di sicurezza e si seguiti a tamponare gli eventi mediante un uso abnorme di quell'art. 90 che viene caoticamente presentato come il taumaturgo di tutti i mali del carcere.

Infine appare della massima importanza valutare senza giustificazione la recente proliferazione delle disposizioni impartite dagli organi centrali in merito alla tematica della sicurezza, dell'ordine e della disciplina.

Si sta verificando, infatti, che molte disposizioni necessitate per garantire la sicurezza in taluni istituti vengono poi estese a tutti gli altri, senza che vi sia una concreta esigenza in tal senso ma quasi in virtù di un inconsulto contagio. Ebbene, è proprio questa inutile generalizzazione che induce al riscontro di altri elementi di sicura involuzione della prassi penitenziaria ed offre ulteriori argomenti di riflessione.

La numerosità di queste disposizioni è tale da far ritenere che la sicurezza, l'ordine e la disciplina stiano per assumere un ruolo prioritario ed esclusivo, quasi che possano nuovamente tornare a costituire il nucleo dell'esecuzione penale.

D'altronde la stessa vocazione a considerare prioritario il momento custodiale trapela nella strisciante tendenza a connotare militarmente l'intera organizzazione penitenziaria.

Valgano ad esempio: la pretesa avanzata nei confronti dei Direttori di una reperibilità continua ed assoluta assai simile a quella che si riscontra nell'organizzazione militare e del tutto

estranea all'assetto normativo dell'impiego civile; la formulazione di un disegno di legge che prevedeva il reclutamento di Ufficiali delle forze armate da inserire operativamente negli istituti penitenziari, in contrasto con ogni esigenza di professionalità; ed infine, non ultime per importanza, le disposizioni con cui, in occasione di uno sciopero dei funzionari direttivi, il Ministro affidava ai militari la gestione ordinaria del carcere, contravvenendo ai più elementari principi di diritto amministrativo.

Del resto l'esigenza di un corpo militare unito e pronto, legato all'ubbidienza, viene considerata dal governo la « conditio sine qua non » per il ripristino dell'ordine e della disciplina nelle carceri, quasi che i due momenti, custodia e risocializzazione, possano e debbano essere gestiti separatamente, senza interrelazioni reciproche.

A ben vedere la posizione assunta ufficialmente nei confronti del Corpo degli agenti di custodia sta assumendo un significato che va ben oltre la necessità di una custodia finalizzata all'ordinato svolgimento del processo rieducativo, per tendere subdolamente alla configurazione di un ruolo custodiale che si pone come antagonista a quello dell'operatore penitenziario delineato dalla riforma.

Su tale assunto il disegno di legge governativo della c.d. « Riforma del Corpo degli agenti di custodia » rigetta il principio della smilitarizzazione; gli agenti di custodia, così, non solo restano ancorati alla fissità di normative logore, ma corrono il rischio, in prospettiva, di vedere accentuate certe peculiarità di sapore militare.

Noi invece riteniamo che nessun operatore penitenziario, in un'epoca storica di rinnovamento, possa essere elemento di statica esecutività, ma debba essere necessariamente un elemento dinamico il cui contributo sarà tanto più utile quanto più sarà l'espressione di persona attenta ai processi interni dell'istituzione e capace di cogliere tutti i fenomeni ed i fermenti nuovi che investono la società.

Da qui la necessità di affiancare al rinnovamento strutturale la programmazione per un rinnovamento culturale, anche nel campo degli operatori addetti alla custodia, senza del quale la stessa riforma penitenziaria non potrà realizzarsi in forma veramente innovativa.

La meta alla quale si deve mirare, quindi, è quella di definire in termini precisi la rifondazione di un ruolo di operatori che non tenda soltanto alla smilitarizzazione, come ad un mitico ed utopico traguardo, ma che si ispiri soprattutto ad un processo di rinnovamento, nella cui vicenda storica gli interessati siano partecipi e protagonisti.

Ritenere che l'atteggiamento di progressiva « chiusura » che va caratterizzando la posizione dell'esecutivo nei confronti del sistema penitenziario possa essere determinato da un preciso volere politico è del tutto plausibile; ed è altrettanto sostenibile che le decisioni politiche vengano assunte sulla base delle istanze sociali.

L'opinione pubblica, infatti, esercita sul potere politico una pressione assolutamente proporzionata all'allarme sociale e questo, logicamente, è costantemente determinato dalle informazioni che vengono fornite, attraverso i *mass media*, sulla entità e sulla rilevanza del fenomeno criminale.

Ora, a ben vedere, occorre analizzare il rapporto che si instaura tra opinione pubblica e determinazione politica; è stato ampiamente dimostrato, infatti, che tra i due termini del rapporto si stabilisce una relazione circolare che sottende un reciproco condizionamento.

Ebbene, pur prendendo atto di questo reciproco condizionamento, non si può disconoscere che si tratta di un elemento più formale che sostanziale, poiché è il potere politico che, manovrando opportunamente i *mass media*, indirizza l'opinione pubblica in un determinato senso e si dichiarerà poi determinato dalla prevedibile reazione di questa.

In tal senso possiamo ricordare come esemplare l'andamento dell'istituto dei « permessi » che, nonostante il parere globalmente positivo dei tecnici dell'esecuzione penale, a seguito di una vistosa campagna di stampa, ha subito una revisione legislativa tale da neutralizzare ogni positiva incidenza nel trattamento risocializzante del detenuto.

Considerando quindi solo parzialmente valida la capacità di pressione esercitata dall'opinione pubblica sulla determinazione del volere politico e senza svolgere in questa sede una completa analisi dei relativi meccanismi, ci limiteremo ad esaminare alcune delle fonti di conoscenza a disposizione del potere politico e che, indubbiamente, contribuiscono a determinarne gli atteggiamenti.

Ci interessa qui esaminare il sistema delle informazioni fornite direttamente dall'organo amministrativo ed, in particolare, la qualità delle notizie che provengono dalla Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena.

Indubbiamente la Direzione Generale rappresenta il punto di raccolta e di elaborazione dei messaggi provenienti da tutti gli istituti di pena del territorio nazionale; quanto al contenuto di questi messaggi va rilevato che si tratta, prevalentemente, di notizie concernenti gli episodi negativi della vita carceraria.

Nessun istituto, infatti, fornisce al centro notizie concernenti il buon andamento del programma di trattamento dei singoli detenuti né invia fonogrammi per informare che tutto procede normalmente e serenamente; al contrario, tutti gli istituti sono tenuti ad informare tempestivamente gli organi centrali su quanto avvenga di negativo.

Ecco quindi una serie di notizie relative a disordini, risse, sommosse, sequestri, tentativi di evasioni, ecc.

Probabilmente nessun problema sorgerebbe se questa serie di episodi negativi fosse valutata globalmente, col filtro di una effettiva esperienza di vita carceraria.

Sarebbe conseguente, infatti, ridimensionare l'entità di questi dati patologici diluendoli nella « normalità » della *routine* quotidiana del carcere ed interpretarli quindi nella loro reale dimensione e significatività.

Questo, che è sostanzialmente un procedimento di astrazione e concettualizzazione, può essere effettuato solo sulla base di una reale professionalità penitenziaria e non certamente improvvisato da chi abbia una qualificazione professionale diversa, specifica di altri settori.

Considerato che i vertici degli uffici centrali della Direzione Generale degli Istituti di prevenzione e pena sono tuttora affidati a funzionari appartenenti al ruolo della magistratura e che molto spesso, negli ultimi tempi, si è verificato un convulso avvicinarsi nella titolarità degli uffici stessi, diviene arduo sostenere l'esistenza di una professionalità, sia pure riflessa, nell'indirizzo della gestione del settore penitenziario.

Sarà inevitabile, quindi, che le informazioni fornite dall'Amministrazione al potere politico possano essere solo scarsamente rappresentative della realtà penitenziaria e non possano, quindi, costituire una attendibile fonte di conoscenza per la determinazione dell'orientamento politico.

D'altra parte sostenere che la permanenza dei giudici nell'Amministrazione penitenziaria sottenda la pretesa del principio della giurisdizionalizzazione della pena è argomentazione totalmente superata, giacché, con l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, la giurisdizionalizzazione piena o meno che sia è stata perseguita puntualmente con l'istituzione del Magistrato di sorveglianza cui sono attribuite funzioni di controllo e di intervento in tutto l'arco esistenziale del rapporto esecutivo penale.

Alla luce di tanto, la permanenza dei magistrati alla Direzione Generale si palesa inopportuna, superflua e sorretta soltanto da un relitto storico, che comunque profitta a chi lo vuole.

È doveroso, però, rilevare che la sola ristrutturazione della Direzione Generale non sarebbe sufficiente a garantire una corretta e moderna formulazione di politica penitenziaria.

Infatti, soltanto affiancando ad essa l'attuazione di un effettivo decentramento su base regionale si potranno conseguire risposte sollecite e solutorie delle reali necessità ed un fattivo coinvolgimento delle forze sociali attraverso il collegamento col territorio.

Infine il decentramento offrirebbe un'opportunità in più per indirizzare correttamente le interrelazioni tra potere politico ed assetto penitenziario.

D'altra parte il conflitto su cui poggia l'intero sistema penitenziario è rilevabile da una contraddizione di fondo: da una parte la normativa del '75 determina una dinamica tendente al raggiungimento di un obiettivo preciso, dall'altra vincola il conseguimento di tale obiettivo a strategie organizzative fortemente condizionate dagli assetti politici del momento.

In quest'ottica si amplia lo spazio ad una interpretazione dei principi normativi, funzionale a scelte ideologiche e ad equilibri contingenti.

In questo momento storico, dunque, assistiamo alla costruzione di un sistema che applica il dettato legislativo nella misura in cui le sue espressioni siano compatibili con l'esigenza di rassicurare formalmente le tendenze riformistiche, ma privilegiando nella sostanza quelle repressive.

Considerata, infatti, l'attuale esplosione della criminalità organizzata, che rischia di travolgere le istituzioni, minando alla base la pacifica convivenza, non è pensabile che tale ten-



sione non riecheggi anche nel carcere, attivando una serie di violente dinamiche.

Paradossalmente i detentori del potere politico, non potendo o non volendo incidere le radici del problema criminale, pretendono di poter bene operare all'interno dell'istituzione carceraria.

Certo, operare restrizioni in una struttura già chiusa, fino al punto di pretenderla asettica, è più facile che esercitare un adeguato controllo sociale vasto e generalizzato, ma così facendo si incorre nel grossolano errore di confondere il concetto di prevenzione generale con quello di prevenzione speciale. Non si tiene alcun conto della diversità e separatezza dei due momenti essenziali della lotta contro il delitto: quello sanzionatorio-edittale e quello esecutivo in cui avviene la puntuale verifica « sul campo » dei postulati da cui procede il legislatore penale.

Così ad una esasperazione delle tensioni e dei conflitti sociali corrisponde, da una parte, una convulsa proliferazione di leggi penali improvvisate e spesso disarticolate, dall'altra, un ottuso irrigidimento dell'esecuzione penale.

Tutto questo procedere, a giudizio degli operatori penitenziari, ha generato la paralisi ed il congelamento della finalità rieducativa della pena detentiva con il conseguenziale privilegio del momento custodiale, esasperato, come già rilevato, dalla tendenza ad enfatizzare la componente militare nella complessa gestione della istituzione penitenziaria.

Vero è che tutto ciò rappresenta solo una singola scena di un quadro generale europeo, caratterizzato da un progressivo slittamento verso la mortificazione dei diritti fondamentali in favore d'una presunta esigenza corale di « ordine e legalità » così come dimostra anche la situazione della Repubblica Federale Tedesca dal '74 a tutt'oggi.

Può anche ammettersi che la tendenza in esame corrisponda ad esigenze obiettive di politica generale.

Tuttavia gli operatori penitenziari sentono il dovere di denunciare alla pubblica opinione che il settore dell'esecuzione penale non è più in grado di ammortizzare i riflessi negativi di una gestione condotta all'insegna di direttive contraddittorie e contrastanti con le finalità dichiarate dal legislatore.

La riforma penitenziaria, lentamente muore, soffocata da chiare involuzioni imposte nella prassi operativa e che sotten-

dono un ritorno verso posizioni ideologiche superate dalla storia.

Se è vero che la pena è una entità polifunzionale non si può indennemente sottolineare un solo momento di essa a danno degli altri; la gestione della pena, se si vuole che essa difenda la società in termini reali, deve mantenere quella connotazione di entità finalizzata allo scopo garantito dal dettato costituzionale.

Ove riemerga la funzione meramente retributiva della pena detentiva, si dovrà prendere atto di una mortificante realtà che fa perdere molte battute al cammino percorso dalla cultura giuridica.

Il diritto è anche e soprattutto un procedere storico che non perde mai di vista — proprio per misurare i suoi passi — i punti fermi da cui procede il suo movimento.

Perciò ogni arresto, ogni ritorno, è contro il carattere del diritto stesso, che è solo senz'altro una progressione inarrestabile verso obiettivi di civiltà.

#### *Intervento del Direttore Generale*

Signor Presidente, Signori,  
prima di tutto desidero come modesto rappresentante della Amministrazione penitenziaria rivolgere la mia memoria a quanti militari, funzionari civili, magistrati, sono caduti sul fronte penitenziario. Il mio pensiero è particolarmente commosso in questo momento e la mia riflessione è che sul fronte della vita e della morte, non ci sono distinzioni di categoria.

Poi desidero rivolgere un saluto non solo protocollare ai funzionari penitenziari intervenuti a questo Congresso. Non è protocollare perché è ben nota la mia simpatia — e non da oggi — per il loro lavoro. Se ben ricordo alcuni anni fa presentando casualmente, per qualche minuto, un congresso simile a questo, fui io a sostenere la necessità della creazione di un ruolo centrale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria. E questa mia convinzione è rimasta. E non si tratta di un atteggiamento puramente teorico perché dovrebbe essere noto — anche se non è stato qui ricordato — che è previsto da parte dell'Amministrazione che io presiedo l'inserimento di funzionari penitenziari con compiti di piena responsabilità. Non solo: è stato elaborato un disegno di decreto legge affinché il Gover-

no possa immediatamente porre a capo degli uffici della Direzione Generale — in caso di necessità — dei funzionari penitenziari, visto che i magistrati in questo momento sono maggiormente impegnati in compiti diversi e quindi è chiara la loro tendenza a lasciare la Direzione Generale.

In più è stata costituita — e sta per terminare i lavori — una Commissione che farà proposte concrete per la creazione, partendo da zero, di un'Amministrazione centrale più tecnica.

Questa è la realtà; e non lo dico per avere consensi, ma perché questo è il mio convincimento.

Voglio ringraziare in questo momento i magistrati che per lunghi decenni si sono avvicinati a questa Direzione Generale dove hanno dato molto; se le cose vanno male, non è colpa dei magistrati, come molto ingenerosamente è stato detto e come si legge anche fra le righe della vostra relazione.

Io che sono stato il primo a sostenerlo e sono più che mai convinto della necessità di inserire, con compiti di responsabilità piena i funzionari direttivi dell'Amministrazione penitenziaria della Direzione Generale, ritengo che sia molto ingeneroso, forse superficiale, forse — consentitemelo dire con franchezza — demagogico, attribuire alla presenza dei magistrati la responsabilità di quanto purtroppo avviene negli istituti carcerari. Quindi io vorrei richiamare tutti a un maggiore equilibrio e a un maggior senso di responsabilità. Intanto ringrazio i magistrati che hanno portato nell'Amministrazione il contributo della loro indiscussa passione, della loro serietà e della loro onestà.

Venendo quindi al tema della relazione di *équipe* che ho ascoltato con molta attenzione, dopo averla letta e studiata, è esatto — a mio modesto avviso non di tecnico, ma di osservatore, di magistrato e di cittadino — il principio secondo cui nessuna risocializzazione è possibile nell'ambiente segregato e quindi asocializzante del carcere.

L'ho già detto a Milano a un Congresso del Rotary Club, e il mio pensiero è stato diffuso dalla stampa di destra e di sinistra; credo anche con note di consenso.

Condivido, quindi, questa premessa della relazione; anche quando è affermato che il carcere dovrebbe essere un momento di avvio costruttivo nel quale realizzare il più ampio coinvolgimento della comunità esterna, perché al fine di comporre il

binomio individuo-società, infranto dal fenomeno deviante, è indispensabile rinforzare modelli adeguati allo scopo.

Io aggiungerei — in attesa che sorga una società diversa per struttura, non basata sul tema della forza economica, ma su temi diversi, una società forse ideale, Campanelliana — in attesa di tale società ideale, che sarebbe opportuno che la pena detentiva venisse limitata alle ipotesi in cui l'esigenza di sicurezza e di difesa della società sono assolutamente prevalenti.

Penso che si dovrebbe realizzare una vera alternativa al carcere, non come quella che è stata timidamente configurata nella recente legge sulle misure, *rectius* sulle pene alternative. Dovrebbe essere realizzata una alternativa vera al carcere il quale è sempre una realtà chiusa e segregante; sempre, con e senza trattamento, necessariamente avulsa dalla società.

La riforma pur preceduta da un notevole fermento dottrinario e da alti dibattiti, ha incontrato, in pratica, seri ostacoli:

I) Il settore penitenziario, come riconosce la relazione, è pervaso da una tale carica di esasperazione e di potenzialità di violenza, che i primi, forse timidi esperimenti di liberalizzazione, hanno determinato perplessità tali da suscitare, nella pubblica opinione, una vera e propria volontà di rigetto. Questa è una realtà, purtroppo. Probabilmente ciò è dovuto in via principale al fatto che la riforma si è calata in una realtà di strutture inadeguate e, consentitemelo, anche di operatori non totalmente, non completamente preparati a sostenere la portata che può definirsi rivoluzionaria.

È però, onesto, riconoscere che la capacità risocializzante del carcere incontra *nella pubblica opinione, nella stragrande maggioranza*, ancora un forte scetticismo e che, purtroppo, si guarda al mondo carcerario *talora con ostilità*.

II) Si è creata una situazione che ha imposto — sotto la spinta di una opinione pubblica forse impreparata e non perfettamente informata, ma certamente preoccupata, impaurita, indignata — misure restrittive che fanno diventare senza dubbio lacerante, doloroso il conflitto fra le esigenze della custodia e della sicurezza e le giuste, superiori aspirazioni risocializzanti.

Lo Stato ha dovuto reagire con una certa energia contro forze che pretendono di distruggerlo.

E, come sempre è avvenuto nella Storia, lo Stato si è visto egli stesso opporre — e non solo dai detenuti — le regole liberali da lui emanate.

III) Come ogni battaglia, come in ogni processo le riforme assomigliano un po' ad un gioco d'azzardo.

*La riforma penitenziaria è fondata sul trattamento. Il trattamento presuppone l'accettazione da parte di colui che vi deve essere sottoposto.*

Se il trattamento viene accettato si crea un dialogo fecondo che conduce fuori dal carcere e i valori della riforma vengono rispettati. Se il trattamento viene rifiutato, Signori, l'apparato riformistico si disintegra: si giunge allora al punto di rottura, di rivolta.

Pertanto Signori e Amici, senza retorica, vorrei dirvi, citando Arthur Miller, « Nelle nostre anime, le strade del bene e del male si incrociano e tornano ad incrociarsi all'infinito. *Non affrettiamoci a concludere* ».

È molto azzardato scrivere, acriticamente, cito il foglio 17 che « l'ordine e la sicurezza degli istituti, ben lungi dall'assumere il significato di organizzazione di condizioni tese ad assicurare l'ordinato svolgersi dell'ipotesi rieducativa, diventano il perno fondamentale intorno al quale si irrigidiscono elementi di mortificante riflusso ».

No Signori, l'Amministrazione *vuole* che le attività di trattamento si svolgano compatibilmente con le esigenze della sicurezza, *sulle quali il popolo non transige*.

Lavoro all'esterno

Semilibertà

Permessi

Socialità

Non si discutono.

Ma le risorse disponibili — lo chiedono a gran voce gli stessi operatori penitenziari più impegnati negli istituti — *le risorse disponibili devono essere organizzate al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle ipotesi rieducative nella realtà del singolo ambiente*. Ordinato svolgimento ha un significato preciso, inequivocabile:

— Non significa abdicazione della disciplina,

— affermazione del sopruso,

- governo della insofferenza,
- prevalere dei violenti,

*Ordine significa*: convergenza di volontà e di azione.

*Ordine significa*: adesione libera al trattamento.

L'enfaticizzazione del trattamento, anche quando non è accettato, si risolve in un rifiuto programmatico — sono parole vostre che ho rovesciato — « della neutralizzazione delle incidenze destabilizzanti », che purtroppo esistono e che la Repubblica deve contrastare con serietà e con efficacia se vuole vivere.

È vero che nella generale carenza di strutture si è deciso di adibire a istituti di sicurezza quelle poche strutture che avrebbero potuto consentire la realizzazione o l'avvio concreto, positivo delle attività di trattamento.

Ma, Signori, mi pare, che sia stata una scelta obbligata. Non può essere sintomatica di un abbandono della riforma.

Tale scelta costituisce una risposta all'assalto di quanti, volendo distruggere il sistema con la violenza, non accettano le istituzioni, nessuna esclusa, compreso il trattamento.

Peraltro, il completamento del vasto programma edilizio assicurerà le strutture adeguate agli operatori del trattamento i quali avranno la piena possibilità di tradurre in nobili realtà il loro entusiasmo, la loro passione, la loro fede, fede che io condivido e che, comunque, va sostenuta con tutte le forze.

Signori, al di là della facile polemica delle note, delle velature necessariamente demagogiche che sono caratteristiche di tutti i congressi, di tutte le relazioni, scendendo *funditus*, all'essenza delle cose, nella vostra relazione, ne debbo dare atto, è stata sottolineata la necessità di guardare sempre, specialmente e profondamente *all'Uomo*, detenuto e non detenuto.

L'Uomo che non è soltanto lavoro, ma che usa il lavoro per instaurare un rapporto che va oltre la separatezza dei ruoli sociali.

Soltanto in tale senso, difatti, si può parlare di rieducazione, di risocializzazione: lavorare per l'uomo significa amare, significa non porre ostacoli fra i soggetti, superando, al limite, la stessa giustizia.

Veramente la nostra sicurezza, direi la nostra salvezza sta nelle nostre mani specialmente oggi che, per la prima volta,

l'uomo ha individuato energie nascoste così micidiali da poter condurre allo sterminio di massa.

Non è sufficiente confidare soltanto nella ragione o nella logica della scienza.

*Ci vuole saggezza.*

Chi governa gli uomini, e voi governate uomini, non deve essere dotato soltanto delle risorse dell'ingegno, ma soprattutto delle risorse del cuore.

Grazie!

UGO SISTI

### *Commento alla Relazione*

La relazione « La pena detentiva tra slanci riformistici e involuzione della prassi », presentata dai funzionari direttivi nell'VIII congresso nazionale della loro associazione, si configura, nei suoi aspetti più significativi e più qualificanti, come concreta esigenza e chiara prospettiva di superamento di una situazione spesso ambigua, sempre stagnante e mediocre.

Infatti c'è, nella quasi totalità dei funzionari direttivi, interesse insopprimibile a superare oscure, inidonee ed ingiustificabili fasi di azioni empiriche che si consustanziano di interventi fondati sul « buon senso », « sull'avere... naso », « sul saperci fare », ecc.

Nella relazione in questione si afferma il bisogno del singolo penitenziarista di avere una preparazione professionale specifica, ricca di vedute e di prospettive di notevole portata, una peculiare tecnica d'intervento, adeguata alle sempre più crescenti esigenze emergenti dal contesto carcerario, una tecnica d'intervento che non ignori — tutt'altro — un rapporto umano, contessuto di consapevoli responsabilità e di finalità risocializzanti, un rapporto umano che nel suo « farsi » postula metodologie le più sofisticate.

In sostanza la relazione postula l'inserimento del direttore penitenziario in situazioni che maturano ed evolvono con sistematica progressione in relazione alla presa di coscienza che un soggetto fa della realtà nella quale si deve inserire.

L'inserimento, nella fattispecie, non è, quindi, quello di un soggetto strumentale — cioè passivo — ma quello di un soggetto attivo e attivizzante.

Questi deve essere « impegnato », deve sapere dinamizzare gli aspetti situazionali più significativi e deve sapere offrire un apporto non dogmatico né passivo, ma consustanziato di dialetticità e di criticità, base sostanziale per una sintesi autentica.

Da quanto precede nasce una considerazione: il direttore penitenziario viene continuamente posto di fronte a realtà educative, penitenziarie, sociali, risocializzanti, penali, professionali, delle quali egli, in quanto direttore dell'istituto, coordinatore del medesimo, ha consapevolezza della significatività immanente.

L'impostazione critica e dialettica della problematica penitenziaria spinge il direttore a trascendere le situazioni empiriche e contingenti del suo istituto per confrontarle con altre situazioni perché si verifichi un incontro di varie esperienze, di tradizioni, di revisione di certi atteggiamenti.

Non sfugge alla relazione in esame, inoltre, l'esigenza, più viva che mai per il penitenziarista, di apertura alla soluzione di problematiche comuni in un confronto che parte dalle esperienze spesso diverse tra persone che hanno stima e fiducia reciproche, obiettivi comuni di inserimento di una cultura specifica su quella base.

Il direttore nell'atto in cui fa comparazioni e traduce le varie competenze si atteggia, nel modo più autentico, come tecnico che penetra nelle varie situazioni e ne coglie gli aspetti più essenziali e più determinanti per finalizzarli alla sua attività di penitenziarista dalle vedute larghe.

Un direttore non deve perdere di vista le molteplici dinamiche, deve, invece, renderle omogenee e farle confluire in modo armonico.

Alla luce di quanto precede bene si capisce quale sia l'aspetto perverso conseguente all'esaltazione di un carcere contraddittoriamente rieducativo, quale sia l'esigenza di aprire il carcere alla comunità esterna e di recepire tutte le risorse di quest'ultima, quale sia il vero significato dell'equilibrio e della conciliazione tra esigenze di sicurezza e di custodia ed esigenze rieducative, quanto sia sintomatica, a tal proposito, la differenziazione di istituti, nel senso più positivo e più individualizzante, quanto sia pregnante di contenuto l'esigenza che l'esecuzione penale si ispiri ai canoni di una risocializzazione concreta nelle sue più determinanti componenti, quale sia l'esigenza che un carcere di massima sicurezza sia limitato nel tempo e sia di



massima legalità, quanto sia necessario il coinvolgimento del personale militare anche nelle attività di osservazione e di trattamento accanto ad altri operatori civili in un intimo desiderio di portare avanti un discorso in chiave educativa.

A mio sommo avviso, la relazione esprime, con vivacità, i contenuti delle tematiche che precedono, addita prospettive risocializzanti per i detenuti, specie nella fase dell'esecuzione penale, chiede autonomia tecnica e amministrativa dei funzionari direttivi in un contesto in cui l'Amministrazione centrale e quella periferica s'incontrano per un discorso basato su linguaggio e problemi comuni per il raggiungimento di finalità comuni.

Conclusivamente, mi pare che gli interessi, le esigenze, i bisogni che la relazione pone in particolare evidenza sono strettamente connesse alla rapida evoluzione di una società che penetra in tutte le sue più intime strutture organizzative e, in particolare, in quelle specificatamente definite « totali » ove si staglia netto il carcere.

IGNAZIO STURNIOLO